



**Unione dei Segretari Comunali e Provinciali**  
**Regione Sardegna**  
[unscp.regione.sardegna@gmail.com](mailto:unscp.regione.sardegna@gmail.com)

**All'Assessore Regionale degli Enti locali, finanze  
e urbanistica**  
Cagliari  
[eff.assessore@pec.regione.sardegna.it](mailto:eff.assessore@pec.regione.sardegna.it)

**Al Ministero dell'Interno**  
**Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali**  
ROMA – SEDE  
**Responsabile dell'Albo Umberto Ciminno**  
**Capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali**  
**Elisabetta Belgiorno**  
[protocollo.albosegretari@pec.interno.it](mailto:protocollo.albosegretari@pec.interno.it)

**Albo Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali**  
Cagliari  
[segretaricomunali.pref\\_cagliari@pec.interno.it](mailto:segretaricomunali.pref_cagliari@pec.interno.it)

**All'ANCI Sardegna**  
Cagliari  
[ancisardegna@pec.it](mailto:ancisardegna@pec.it)

**Ai Segretari Comunali**

**Alle Unioni dei Comuni**

**Alla Rete Metropolitana**

**OGGETTO: ADEGUAMENTO STATUTI UNIONI DEI COMUNI LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 4 FEBBRAIO 2016 "RIORDINO DEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA SARDEGNA".**

Con riferimento all'oggetto, la scrivente organizzazione sindacale, in piena intesa con la Segreteria dell'Unione Nazionale, sindacato dei segretari comunali e provinciali, evidenzia come si pongano problemi applicativi in riferimento a quanto previsto dall'art. 14, comma 5, della Legge Regionale n. 2: a seguito dell'entrata in vigore della legge, infatti, la Giunta regionale, con propria Delibera n. 45/18 del 27 settembre 2017, ha proceduto all'approvazione dei "Criteri e modalità di accesso ai finanziamenti per l'esercizio associato delle funzioni svolte dalle unioni di comuni - Art. 16 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2", stabilendo che per le unioni già esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. n. 2 del 2016, lo statuto e l'atto costitutivo devono essere aggiornati alle disposizioni previste dalla suddetta legge regionale, pena l'esclusione dall'attribuzione del fondo finanziamenti gestioni associate.

La legge regionale n. 2/2016 pone problemi di coordinamento normativo tra normativa regionale e normativa nazionale: da un lato, infatti, la legge regionale, all'art. 14, comma 5,

prevede che “Nelle unioni di comuni è nominato un dirigente apicale, scelto tra:....*OMISSIS*...., ma non ne definisce funzioni, ruolo e status, E QUESTO NATURALMENTE PERCHE’ FACEVA IMPLICITO RINVIO ALLA C.D. LEGGE MADIA, dall’altro, la normativa nazionale VIGENTE non prevede la figura del dirigente apicale, ma quella del segretario comunale e provinciale di cui agli art. 97 e seguenti del D.lgs. n. 267/2000 e del D.P.R. n. 465/97; l’unica previsione del “Dirigente Apicale” è contenuta nella legge delega n. 124/2015, L. Madia, nell’ambito della riforma della dirigenza pubblica, legge delega, tuttavia, dichiarata, in parte qua, incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016, perciò rimasta priva di decreto attuativo, e che, peraltro, ne declinava i compiti, non del tutto coincidenti con le quelli previsti per i segretari dal Testo Unico sull’ordinamento degli Enti locali. Palese il vulnus normativo creatosi a seguito della censura della Corte Costituzionale e dalla conseguente inefficacia delle previsioni della Legge Madia sul Dirigente Apicale: AD OGGI IN ASSENZA DELLA RIFORMA DELLA DIRIGENZA, IL DIRIGENTE APICALE E’ FIGURA DI FATTO ESTRANEA ALL’ORDINAMENTO, ED E’ ALTRA RISPETTO AL SEGRETARIO DELLE UNIONI di cui all’art. 32, comma 5 ter, del Dlgs. n. 267/2000, UNICA FIGURA DISCIPLINATA. Tanto che si arriverebbe all’assurdo che coesisterebbero due tipologie di incarico, quello, privo in realtà di riferimenti ordinamentali nazionali, di dirigente apicale e quello, previsto dall’ordinamento nazionale, di segretario dei comuni dell’Unione. Con duplicazione di costi, di funzioni, e perfino potenzialmente con decadenze dei Segretari dal relativo Albo, ove assumessero un incarico oggi di fatto estraneo al proprio ordinamento, con addirittura potenziale duplicazione del rapporto di lavoro e relativa decadenza per cumulo di impiego! E, insomma, evidente che ci si trova di fronte all’inapplicabilità concreta della previsione dell’art. 14, comma 5.

Al fine di ovviare alle criticità appena evidenziate, l’UNSCP, pertanto, raccomanda che gli Enti chiamati ad adeguare lo statuto delle Unioni alle previsioni della Legge Regionale, con riferimento al “Dirigente apicale”, inseriscano una disposizione transitoria in virtù della quale “Fino all’entrata in vigore di un nuovo ordinamento nazionale della dirigenza pubblica ove sia prevista e disciplinata la figura del Dirigente Apicale degli Enti Locali, l’efficacia del presente articolo (*quello dello Statuto che prevede la figura del Dirigente Apicale*) è rinviata e il Presidente dell’Unione si avvale di uno dei segretari dei comuni associati”; i cui compiti evidentemente saranno quelli di cui all’art. 97 del D.lgs. n. 267/2000”. Ed egualmente per le reti metropolitane e per le reti urbane.

Tale soluzione consente, da un lato, di dare coerenza agli Statuti con le previsioni dell’ordinamento regionale, recependo anche le disposizioni relative al dirigente apicale, ma dall’altro, differendone l’efficacia, evita le incoerenze normative evidenziate e l’incompatibilità ed inapplicabilità concreta delle previsioni, il tutto fino a nuova disciplina della dirigenza pubblica.

*L’UNSCP – Regione Sardegna*